



Prot. 12/2012/CVD/EV

Pavia, gennaio 2012

**A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
ALLE IMPRESE CHE ELABORANO DIRETTAMENTE I CEDOLINI PAGA**

LORO SEDI

**Oggetto: - TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTI CASSA EDILE
- NUOVI MINIMI PAGA BASE.**

Trattamento tributario Contributi Cassa edile

Con riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, **a partire dal periodo di paga di gennaio 2012**, i contributi versati alle Casse edili e destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie (dentarie, oculistiche, ortopediche ecc.), così come già avveniva per quelli destinati all'erogazione delle prestazioni assistenziali (assegni e borse di studio, colonie ecc.), non potranno più essere esclusi dall'imponibile fiscale del lavoratore.

Questo perché la Cassa edile non ha i requisiti, previsti dal citato decreto, per poter rientrare nella tipologia dei Fondi Sanitari e degli Enti e Casse aventi fini esclusivamente sanitari, che costituisce il presupposto affinché, per i contributi versati alla Cassa edile e destinati all'assistenza sanitaria, il lavoratore possa usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 51, comma 2 lettera a) del T.U.I.R.

A decorrere da Gennaio 2012, **la quota del contributo Cassa edile da assoggettare a contribuzione fiscale passa da 0,30% a 0,62% dell'imponibile convenzionale.**

Vi ricordiamo che questa percentuale di maggiorazione è valida solo per gli operai iscritti alla CASSA EDILE DI PAVIA.

Tale percentuale dovrà essere applicata dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio a fine anno, qualora le risultanze contabili dovessero evidenziare incidenze diverse.

Nuovi minimi paga base dell'industria.

Si informano inoltre le Imprese ed i Consulenti in indirizzo che, **a decorrere dal 1° gennaio 2012**, sono in vigore i nuovi minimi di paga base dell'industria.

In allegato trasmettiamo pertanto le nuove tabelle delle retribuzioni per gli operai.

Distinti saluti.

Cassa edile Pavia – F.to il Direttore - Antonio Marchesi